



Senato della Repubblica

Servizio Affari internazionali  
International Affairs Department



N. 49

18 novembre 2021

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448) - per gli ambiti di competenza della Commissione Esteri**

*Edizione provvisoria*

**LA PRIMA SEZIONE**

**La disciplina contabile della prima sezione**

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un **unico provvedimento**, costituito dalla nuova **legge di bilancio**, riferita ad un periodo triennale ed articolata in **due sezioni**.

La **prima sezione** svolge essenzialmente le funzioni dell'**ex disegno di legge di stabilità**;

La **seconda sezione** assolve, nella sostanza, quelle del **disegno di legge di bilancio**.

L'integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

Di seguito sono riportate, in primo luogo, le schede di lettura relative alle parti della Sezione I del DLB di stretta competenza della Commissione Esteri. Per tutte le altre schede si rinvia al dossier generale.

## Articolo 12

### *(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)*

L'**articolo 12** prevede i seguenti interventi:

- a) la dotazione del fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;
- b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

La **promozione della internazionalizzazione delle imprese** è una delle misure messe in campo per supportare la crescita e recuperare a partire dal 2022 i livelli di produttività del periodo precedente alla crisi pandemica.

Si tratta di una finalità presa in considerazione anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (*vedi subito appresso*), che tuttavia prevede un finanziamento pari a 1,2 miliardi, già disposto con l'**articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021**, che ha rifinanziato appunto per 1.200 milioni il Fondo 394 del 1981, attribuendo 800 milioni alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi.

Le risorse previste dall'articolo in esame devono pertanto considerarsi aggiuntive a quelle previste nel Piano; del resto le relazioni allegate al disegno di legge non contengono riferimenti al PNRR.

Si ricorda che nell'ambito del **Fondo rotativo** gestito da **Simest** sono state istituite due sezioni:

- la **Sezione Prestiti**, che concede finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e ha una dotazione finanziaria pari a **800 milioni** di euro per il 2021;
- la **Sezione Contributi**, che concede cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento della sezione Prestiti, con dotazione finanziaria pari a **400 milioni** di euro per il 2021. La relazione tecnica sottolinea che “poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame”.

### **L'internazionalizzazione delle imprese nel PNRR**

Si tratta di una misura annunciata nel **[Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(“PNRR”\)](#)** (Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 2 “Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo”, Investimento 5 “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”, Sub-Misura “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST), intervento di titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anche “MAECI”).

L'investimento 5, oltre alla sub-misura appena citata, prevede la sub-misura “*Competitività e resilienza delle filiere produttive*”. Si rinvia al dossier dedicato al PNRR.

Con il [Decreto 6 agosto 2021](#) del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle risorse del PNRR, sono assegnate a questo investimento risorse per 1,2 miliardi già nel 2021.

L'obiettivo dell'investimento **5 (“Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”)** è di rafforzare la competitività delle filiere produttive, agevolando l'accesso ai finanziamenti e favorendo l'internazionalizzazione delle stesse dopo la crisi COVID-19.

Una delle due linee di intervento riguarda proprio il rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST: che eroga sostegno finanziario alle imprese, in particolare PMI, per sostenerne l'internazionalizzazione mediante vari strumenti quali programmi di accesso ai mercati internazionali e sviluppo del commercio elettronico.

L'[Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia](#) ha richiesto espressamente l'emanazione di una norma per il rifinanziamento della componente “contributi e prestiti” del Fondo 394/81, da adottare entro il 30 settembre 2021.

In particolare, in base al citato **Allegato** “il o i decreti-legge devono prevedere il rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di investimento. La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire come minimo:

- i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'onere deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;
- ii) il tipo di interventi sostenuti;
- iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di ammissibilità;
- iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

Rinviando alla ricostruzione dei due Fondi riportata subito appresso, si ricorda che le recente [Delibera del Comitato Agevolazioni del 27 luglio 2021](#) ha disposto la Riapertura, a decorrere dal 28 ottobre 2021 e fino al 3 dicembre 2021, dell'attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto - a valere sulle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST”.

Per la presentazione della domanda di finanziamento è operativa 24 ore su 24 il portale [www.myareasacesimest.it](http://www.myareasacesimest.it).

La [Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021](#) dispone che le risorse finanziarie assegnate al Fondo 394/81 (800 milioni per la Sezione Prestiti e 400 milioni per la Sezione Contributi), saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI in termini di innovazione digitale e sostenibilità, tra i quali rilevano la partecipazioni a fiere, mostre internazionali e missioni di sistema, lo sviluppo del commercio digitale e tutti i progetti tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale. Sono escluse dal finanziamento le attività in contrasto con il principio “non arrecare un danno significativo” (“*Do no significant harm*” - DNSH).

Sono previste tre tipologie di intervento:

- **Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale:** finanziamento agevolato fino a 300 mila euro, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio, destinato per una quota almeno pari al 50% a spese per la realizzazione dell’obiettivo della “transizione digitale” (c.d. *tagging* digitale), sostenendo per la restante quota investimenti per la sostenibilità e l’internazionalizzazione ([qui](#) la relativa circolare);
- **Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce):** finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali e interamente destinato alla realizzazione dell’obiettivo della transizione digitale, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso ad una piattaforma di terzi (c.d. *market place*), con importi minimi pari a 10 mila euro e importi massimi fino a 300 mila euro (per piattaforma propria) e 200 mila euro (per *market place*) ([qui](#) la relativa circolare);
- **Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema:** finanziamento agevolato dedicato alle PMI per un importo fino a 150 mila euro, finalizzato alla partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale – anche virtuale – tra fiera, mostra, missione imprenditoriale/evento promozionale o missione di sistema, con una quota minima del 30% da destinare a spese digitali ovvero, in alternativa, senza tale vincolo qualora l’evento oggetto del finanziamento sia a carattere ecologica o digitale ([qui](#) la relativa circolare).

I tre interventi prevedono un meccanismo di incentivazione con la previsione di quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate sulla base della sede operativa delle PMI, come di seguito:

- fino al 40% per le PMI con almeno una sede operativa in una delle Regioni del Mezzogiorno (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e
- fino al 25% per le PMI non aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

I cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

I finanziamenti agevolati sono concessi, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”, esclusivamente

alle piccole e medie imprese (PMI) e possono essere esentati, a domanda della PMI richiedente, dalla prestazione di garanzie, sulla base del loro *ranking* di affidabilità.

Una quota pari al 40 per cento delle risorse degli interventi, per complessivi 480 milioni, di cui 320 milioni della Sezione Prestiti e 160 milioni della Sezione Contributi, è riservata in favore delle domande presentate da PMI aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

#### • Fondo 394/81

Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (**Fondo 394/81**) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell'UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.

**SIMEST** è una società per azioni del Gruppo **Cassa Depositi e Prestiti** con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del **Comitato Agevolazioni**, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (*cf.* **D.M. 24 aprile 2019**, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

Sulla disciplina del Fondo ha inciso l'articolo 6 del **decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**.

Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

- a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
- b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

Nel [bilancio relativo al 2020](#) troviamo i primi risultati della espansione delle risorse gestite dalla SIMEST per fronteggiare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria: con

riferimento ai prestiti, dai 560 milioni di risorse mobilitate e gestite nel 2019, si passa ai 1.139 del 2020 (+103%).

#### Risorse mobilitate e gestite (flussi 2020)

Linee di attività	(milioni di euro)		
	2020	2019	Variaz. %
Soft Loans	1.052	290	263%
Equity Loan SIMEST	25	131	-81%
Equity Loan Fondo di Venture Capital	23	14	67%
Contributi su Equity Loan *	39	126	-69%
<b>TOTALE RISORSE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</b>	<b>1.139</b>	<b>560</b>	<b>103%</b>
Sostegni all'export *	3.198	4.702	-32%
<b>TOTALE RISORSE SUPPORTO EXPORT</b>	<b>3.198</b>	<b>4.702</b>	<b>-32%</b>
<b>TOTALE RISORSE MOBILITATE E GESTITE</b>	<b>4.337</b>	<b>5.262</b>	<b>-18%</b>

\* Totale valore nominale sottostante.

Come anticipato, il **decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11)**, al comma 1 ha rifinanziato il Fondo rotativo 394/81 e ha istituito la “Sezione Prestiti” per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato con dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per l’anno 2021, e la “Sezione Contributi” per le finalità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni per l’anno 2021 da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti.

#### • Fondo per la promozione integrata

L’**articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (l. 27/2020)** ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "**Fondo per la promozione integrata**" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981.

Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una **dotazione finanziaria iniziale** di 150 milioni di euro per l'anno 2020, **successivamente più volte implementata**, da ultimo, prima dell’intervento qui in commento, con la legge di bilancio 2021.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

**d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981**, secondo criteri e modalità stabiliti

con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

**La dotazione finanziaria** del Fondo per la promozione integrata, pari a **150 milioni** di euro per il **2020**, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte **implementata per l'anno 2020, in primis**, dal [decreto-legge n. 34/2020](#) (articolo 48), di **250 milioni**.

Per la specifica **finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto** alle imprese **esportatrici** che ottengono **finanziamenti agevolati** a valere sul Fondo [legge 394/1981](#), il Fondo per la promozione integrata è stato **rifinanziato**:

- dal [decreto-legge n. 104/2020](#) di **63 milioni** di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) <sup>1</sup>;
- dal [decreto-legge n. 137/2020](#) di **200 milioni** di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)
- dal [decreto-legge n. 157/2020](#) di ulteriori **100 milioni** di euro (il decreto-legge n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. *6-bis*, comma 14 del [decreto-legge n. 137/2020 \(l. n. 176/2020\)](#));
- con la **legge di bilancio 2021** (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. *a*)), di complessivi **610 milioni** di euro per il **2021**, di **60 milioni** di euro **per ciascuno degli anni 2022 e 2023**;
- con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modifiche dalla legge n. 106 del 2021);
- dall'articolo 11, comma 1, *lettera b*), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

## **Articolo 13**

### ***(Cabina di regia per l'internazionalizzazione e unificazione fondi ICE)***

La disposizione è volta a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, la cui rilevanza sistemica è dimostrata dal determinante e crescente apporto della componente estera nella formazione della domanda aggregata italiana.

**Il comma 1, lett. a), n.1**, aggiorna la composizione della **Cabina di regia per l'internazionalizzazione**, istituita dall'articolo 14, comma *18-bis*, del decreto-legge n. 98/2011, includendovi oltre agli attuali componenti, Confapi, un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell'artigianato, di Confartigianato Imprese nonché un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. La novella dispone inoltre che ai componenti della cabina di regia non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato **articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, da ultimo modificato dall'articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019, i poteri di**

---

<sup>1</sup> Il [decreto-legge n. 137/2020](#) ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli **enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi** sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori **150 milioni** per l'anno **2021** dal recente [decreto-legge n. 41/2021](#).

**indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico.** Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle relative risorse, sono assunte da una **cabina di regia**, **costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri** e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo. Ne fanno parte il Ministro dell'economia e delle finanze, o persona dallo stesso designata, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o persona dallo stesso designata, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell'industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell'Associazione bancaria italiana.

**Il numero 2)** riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione dell'attività promozionale dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In continuità con quanto ora previsto per il solo piano straordinario per il *made in Italy* di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 133/2014, si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell'ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il decreto tiene conto degli indirizzi della Cabina di regia per l'internazionalizzazione ed è adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome. Inoltre, si unificano le relazioni al Parlamento attualmente previste da due distinte disposizioni, prevedendo che sull'intera attività promozionale il **Ministro degli affari esteri riferisca al Parlamento a cadenza annuale**, sulla base di una relazione presentata dall'ICE.

**Il comma 1, lett. b)**, prevede che il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione di cui all'articolo 14, comma 19 del richiamato decreto-legge n. 98/2011, sia incrementato di 1.000.000 euro per l'anno 2024, 63.722.329 euro per l'anno 2025, 69.322.329 euro per l'anno 2026, 73.722.329 euro per l'anno 2027, 76.322.329 euro per l'anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall'anno 2029.

Le lettere *c)*, *d)* ed *e)* completano la disciplina di settore disponendo alcune abrogazioni: in particolare la **lettera c)** abroga l'art. 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), istitutivo del Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del "*Made in Italy*" e per la regolamentazione dell'indicazione d'origine e l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano.

**La lettera d)** abroga i i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 dell'art. 30 del decreto-legge n. 133/2014 12 settembre 2014, n. 133, che regolamentano il **Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti in Italia**.

**La lettera e)** abroga l'articolo 1, comma 297, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), che stanziava per detto Piano con 40.290.000 euro annui, a decorrere dal 2021 nello stato di previsione del MAECI.



## **Articolo 125** *(Cooperazione allo sviluppo)*

L'**articolo 125**, al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, prevede diversi interventi, tra cui incremento delle risorse dell'AICS e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner.

La **lettera a)** incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), *Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo*. L'articolo 18 di tale legge, dopo aver stabilito al comma 1 che all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) è attribuita autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio, dispone al comma 2, le diverse modalità di finanziamento del suo bilancio. Tra di esse, con la lettera c), si individua **un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli<sup>2</sup> dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale**.

L'incremento del finanziamento annuale dell'AICS a valere sullo stato di previsione del MAECI è stabilito in euro **99 milioni** per l'anno **2022**, euro **199 milioni** per l'anno **2023**, euro **249 milioni** per l'anno **2024**, euro **299 milioni** per l'anno **2025**, euro **349 milioni annui** a decorrere dall'anno **2026**. Tale intervento si propone di contribuire all'attuazione dell'impegno del Governo a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo all'obiettivo dello 0,7% del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nel 2015.

L'[Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo \(AICS\)](#), istituita dall'art. 17 della legge 125/2014, rappresenta il **braccio tecnico-operativo del sistema italiano di cooperazione**. L'AICS, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del MAECI, svolge le attività a carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, e può erogare servizi, assistenza e supporto tecnico, a beneficio delle altre Amministrazioni pubbliche che operino nel quadro degli obiettivi di cooperazione. Acquisisce, inoltre, incarichi di esecuzione di programmi e progetti dell'Unione europea, di banche, fondi e organismi internazionali e collabora con strutture di altri Paesi aventi analoghe finalità, promuovendo forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative. L'Agenzia realizza e gestisce altresì una [banca dati pubblica](#) in cui sono raccolte tutte le informazioni relative ai progetti di cooperazione realizzati e in corso di realizzazione. L'Agenzia gode di autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio ed è pertanto in condizione di operare in modo flessibile all'interno delle competenze fissate dalla legge 125/2014 e delle funzioni di vigilanza attribuite al MAECI, nonché in conformità con le linee di indirizzo approvate dal Governo con il Documento triennale di programmazione.

Operativa da gennaio 2016, dopo l'adozione dei necessari regolamenti ed altri atti normativi, nelle prime fasi di attività l'Agenzia ha preso in carico tutti i progetti che erano del MAECI ed ha accreditato

---

<sup>2</sup> Nello stato di previsione del MAECI sono relativi all'AICS i seguenti 3 capitoli: cap. 2021, spese per il personale; cap. 2171, spese di funzionamento; cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale.

presso i Governi locali le sue **19 sedi all'estero, che si sommano alla sede centrale di Roma e a quella di Firenze.**

In particolare, lo [statuto](#) dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è stato approvato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015 n. 113; il [regolamento](#) di organizzazione è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 15 dicembre 2015, come modificato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale del 29 aprile 2016; il [regolamento interno di contabilità](#) è contenuto nel decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2015, n. 1002/2500. Nello statuto, oltre alle previsioni di carattere organizzativo e gestionale, vi sono norme per la definizione dell'elenco delle organizzazioni *no profit* che possono partecipare alle iniziative e godere dei finanziamenti. Il [d.p.c.m. 2 novembre 2015](#) stabilisce la dotazione organica dell'Agenzia e i contingenti massimi di personale. Organi dell'Agenzia sono il Direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori, nonché gli uffici di livello dirigenziale, generale e non, presenti in Italia e le sedi all'estero. Con il [Decreto MAECI 29 aprile 2016](#) sono state apportate alcune modifiche allo Statuto, in particolare sull'articolazione degli uffici e sulle procedure per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale. È stato approvato con la determina del Direttore dell'Agenzia n. 311 del 17 dicembre 2020 il [Codice etico e di comportamento del personale AICS](#).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dello statuto (contenuto nel già ricordato decreto n. 113 del 22 luglio 2015) le modalità di **collaborazione tra il MAECI e l'Agenzia**, ferme restando le attribuzioni del Ministro previste dall'articolo 11 della legge istitutiva in materia di responsabilità politica, di indirizzo e di coordinamento, sono regolate con una **convenzione** stipulata ogni tre anni e modificabile su proposta di ciascuna delle parti. La [convenzione 2019-2021](#) attualmente in vigore è stata firmata il 12 luglio 2019. Un'ulteriore [convenzione MAECI-AICS-Cassa depositi e prestiti \(CDP\)](#) firmata il 14 dicembre 2021 (ed emendata il 1° febbraio 2021) ne regola i rapporti in attuazione dell'articolo 22, commi 2 e 5, della legge 125/2014. Si rammenta che l'articolo 22 della legge 125/2014 ha autorizzato **CDP**, nell'ambito delle finalità della medesima legge, ad assolvere ai compiti di **istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo**. CDP è stata inoltre **autorizzata** (art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con modificazioni dalla legge 326/2003) a destinare **risorse proprie**, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

Si rammenta che in materia di **organizzazione dell'Agenzia italiana di cooperazione allo sviluppo** è successivamente intervenuto l'articolo 27-bis del decreto legge 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020. La disposizione, nell'introdurre talune modifiche in materia di personale operante nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, ha previsto, tra l'altro, l'**incremento del contingente da inviare presso le sedi estere dell'AICS** ed ha elevato il numero di unità da assumere localmente. La norma, inoltre, ha **incrementato a decorrere dall'esercizio 2020 lo stanziamento a disposizione dell'agenzia**.

In particolare:

- il nuovo comma 5-bis dell'articolo 19 della legge 125/2014, che riguarda il personale dell'AICS, prevede che presso le **sedi estere** dell'agenzia possono essere inviati, secondo criteri individuati dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, fino a **60 dipendenti** inquadrati nell'organico dell'agenzia o esperti già in servizio presso la Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo; tale contingente può essere **incrementato sino a 90 unità**, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;

- il contingente numerico complessivo del **personale locale** assunto nei paesi nei quali opera la agenzia passa da 100 a **150 unità**;

- la dotazione finanziaria assegnata all'agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le **spese di funzionamento è incrementata di 4,2 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2020**.

Nella legge di bilancio per il 2021 (legge 178 /2020) le risorse destinate alle spese di personale e di funzionamento per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, rispettivamente appostate sui capitoli 2021 e 2171 dello stato di previsione del MAECI, ammontano a 33,15 e 7,58 milioni di euro.

La **lettera b)** apporta le seguenti novelle alla legge [11 agosto 2014, n. 125](#).

L'**alinea 1** amplia il novero delle fonti - aggiungendo un periodo alla fine dell'articolo 8, comma 1 - con cui è possibile incrementare la dotazione del fondo rotativo presso CDP di cui all'articolo 8 comma 1, di detta legge, e della sua quota di cui all'articolo 27, comma 3, includendo anche l'apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee.

L'articolo 8 comma 1 della legge 125/2014 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del **Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo**, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla stessa legge, autorizza la società **Cassa depositi e prestiti Spa** a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati destinatari degli interventi della cooperazione per lo sviluppo<sup>3</sup>, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, **crediti concessionali** a valere sul **fondo rotativo** fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

L'articolo 21 della legge 125/2014 istituisce il **Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo**, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al Comitato è riservata l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di **valore superiore a 2 milioni di euro**, fermo restando che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Il Comitato, tra i suoi compiti, definisce la **programmazione annuale** con riferimento a Paesi ed aree di intervento.

Il Comitato è presieduto dallo stesso Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo) ed è composto dal **direttore generale per la cooperazione allo sviluppo** e dal **direttore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo**, nonché, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli articoli 8 e 27 (*proprio quelle in commento*), dal **direttore generale del tesoro** del Ministero dell'economia e delle finanze (partecipazione introdotta dalla legge di bilancio 2018 n. 205/2017, art. 1, co. 283 della legge).

Vi partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati.

Il **braccio finanziario della cooperazione** è rappresentato dalla **Cassa Depositi e Prestiti (CDP)** cui la legge (art. 22) ha assegnato il ruolo di **Istituzione Finanziaria per la Cooperazione allo Sviluppo** nonché di **Banca di sviluppo**, con facoltà di operare in tutti i Paesi in Via di Sviluppo. CDP si posiziona come **motore finanziario** di iniziative di cooperazione, in coerenza con la nuova linea strategica di cooperazione allo sviluppo caratterizzata dal *blending*, cioè il **mix di risorse pubblico/private**. Infatti, se dal 1° gennaio 2016 CDP effettivamente gestisce il più importante strumento della cooperazione allo sviluppo, che è il **Fondo rotativo** per la Cooperazione allo Sviluppo (istituito dall'art. 26 della legge 227/1977), essenzialmente diretto ai finanziamenti a Stati sovrani, quindi a Governi (settore pubblico sovrano), in aggiunta a ciò, essa è stata autorizzata, a partire dal 2017, ad utilizzare anche proprie risorse rivenienti dal risparmio postale. L'art. 22, comma 4 della legge 125/2014 e l'art. 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 269/2003 convertito, con

---

<sup>3</sup> L'articolo 2, comma 1, della legge 125/2014 stabilisce che l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo ha “come destinatari le popolazioni, le organizzazioni e associazioni civili, il settore privato, le istituzioni nazionali e le amministrazioni locali dei Paesi partner, individuati in coerenza con i principi condivisi nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte”.

modificazioni dalla legge 326/2003, infatti, autorizzano CDP a destinare **risorse proprie**, nel limite annuo stabilito con separata convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, a iniziative di cooperazione allo sviluppo anche in regime di cofinanziamento con soggetti privati, ovvero con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali.

CDP, finanziando soggetti pubblici e privati, od investendo in fondi (o fondi di fondi) a supporto della crescita socio-economica può operare in tutti i Paesi e territori che possono ricevere aiuto pubblico allo sviluppo in quanto rientranti nell'apposita lista stilata da OECD-DAC e rivista ogni tre anni. I paesi partner di CDP includono sia *Least Developed Countries*, identificati dall'ONU come paesi con i più bassi livelli di sviluppo socioeconomico al mondo, sia i paesi cosiddetti emergenti, ossia quei paesi che non hanno ancora raggiunto sufficienti livelli di crescita economica<sup>4</sup>.

L'articolo 27, comma 3, della legge 125/2014 determina gli scopi a cui per essere destinata una **quota del fondo rotativo**:

a) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, anche in via anticipata, ad imprese **per la partecipazione al capitale di rischio** di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del **Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS)**, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;

b) concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, **affinché finanziario**, secondo modalità identificate dal CICS, imprese miste in Paesi partner che promuovano lo sviluppo dei Paesi medesimi;

c) costituire un **fondo di garanzia** per finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.

**Il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS)**<sup>5</sup>, istituito dall'articolo 15 della legge 125/2014, ha il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con le stesse iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il CICS, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne è il vicepresidente, dal vice Ministro della cooperazione, e dai Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel **corso del procedimento di formazione**

---

<sup>4</sup> I **22 Paesi prioritari** individuati dal documento triennale 2019-2021 sono i seguenti:

AFRICA MEDITERRANEA: Egitto, Tunisia

AFRICA ORIENTALE: Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan

AFRICA OCCIDENTALE: Burkina Faso, Niger, Senegal

AFRICA AUSTRALE: Mozambico

MEDIO ORIENTE: Giordania, Iraq, Libano, Palestina

BALCANI: Albania, Bosnia

AMERICA LATINA E CARAIBI: Cuba, El Salvador

ASIA: Afghanistan, Myanmar, Pakistan.

<sup>5</sup> Il regolamento interno del CICS, previsto dal comma 7 dell'art. 15 della legge 125/2014 è stato approvato con delibera del Comitato n. 1/2015 dell'11 giugno 2015. Con delibera adottata il 23 marzo 2017 il Comitato ha poi creato **5 gruppi di lavoro tematici**: 1. migrazioni e sviluppo; 2. settore privato nella cooperazione allo sviluppo, con un focus sull'energia; 3. formazione professionale, istruzione secondaria e università; 4. la cooperazione internazionale in tema di ambiente e sviluppo sostenibile; 5. Africa sub-sahariana. I gruppi sono incaricati, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, di istruire e facilitare il lavoro del CICS tramite approfondimenti tematici ed elaborazione di documenti.

**del disegno di legge di bilancio**, il CICS ha il compito di rappresentare le esigenze finanziarie necessarie all'attuazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di proporre la ripartizione degli stanziamenti per ciascun Ministero (come previsto dall'articolo 14, comma 1 della legge 125/2014) sulla base del documento triennale di programmazione e di indirizzo, dell'esito dei negoziati internazionali in materia di partecipazione alla ricapitalizzazione di banche e fondi di sviluppo e delle risorse già stanziati a tale fine.

L'**alinea 2** - novellando l'articolo 20, comma 2 - amplia le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), volte a coadiuvare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il vice ministro della cooperazione allo sviluppo, includendovi le attività di comunicazione per la valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo presso la pubblica opinione. Viene, inoltre, semplificata la procedura amministrativa per l'affidamento dei servizi di valutazione ad operatori esterni indipendente da parte della DGCS, consentendo alla Direzione stessa (e non più dell'Agenzia<sup>6</sup>) di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti, allo scopo di valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Il [D.P.R. 29 dicembre 2016, n. 260](#), emanato anche in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, ha introdotto significative modifiche all'organizzazione del Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale. Alla **Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo** (DGCS) viene attribuito il compito di curare la rappresentanza politica e la coerenza delle azioni dell'Italia in materia di cooperazione nell'ambito delle relazioni bilaterali e dei rapporti con le organizzazioni internazionali e con l'Unione europea, oltre che di coadiuvare il Ministro e il vice Ministro nell'elaborazione degli indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e alle aree di intervento. Spetta inoltre alla DGCS concorrere a definire i contributi volontari alle organizzazioni internazionali e i crediti concessionali e quelli agevolati previsti dalla legge, nonché disporre gli interventi di emergenza umanitaria di cui all'articolo 10 della stessa legge. La DGCS è chiamata inoltre a negoziare gli accordi con i Paesi *partner* per la disciplina degli interventi a dono, a valutare l'impatto degli interventi di cooperazione, a verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici, e a coadiuvare il Ministro e il vice Ministro nell'esercizio dei poteri di coordinamento, indirizzo, controllo e vigilanza, oltre che nell'emanazione delle direttive all'AICS. È altresì previsto che la DGCS assicuri i servizi di segretariato e di supporto del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), del Consiglio nazionale per la cooperazione e del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo. Ulteriori modifiche riguardano la struttura e le modalità operative della DGCS. Viene infatti previsto che la Direzione includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale e che nello svolgimento dei compiti ad essa assegnati, operi in raccordo con l'AICS con modalità stabilite nella convenzione stipulata tra il Ministro e l'Agenzia<sup>7</sup>.

L'**alinea 3** - introducendo un comma *2-ter* all'articolo 20 - autorizza in favore del Ministero degli

---

<sup>6</sup> Sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.

<sup>7</sup> A completamento delle disposizioni attuative della legge, e per dare seguito alla revisione delle strutture di livello dirigenziale, è stato emanato il [Decreto MAECI 3 febbraio 2017](#). Il testo prevede in particolare che il Direttore generale sia coadiuvato da un vice direttore/direttore centrale per le questioni generali e di indirizzo, da un vice direttore/direttore centrale per le politiche bilaterali e gli interventi di emergenza e da una Unità per la strategia, i processi globali e le organizzazioni internazionali. Viene poi definita l'articolazione degli uffici interni: politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea (Ufficio I), indirizzo e programmazione (Ufficio II), valutazione degli interventi e vigilanza sull'AICS (Ufficio III), politiche di cooperazione in Africa (Ufficio IV), in Medio Oriente, Europa, Asia e America latina (Ufficio V) e interventi di emergenza e questioni umanitarie (Ufficio VI).

affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022, per la copertura degli oneri connessi alle attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, ed alle attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione (di cui all'alinea precedente).

Gli interventi di cui agli **alinea 4-6** mirano ad ampliare anche alle imprese private la possibilità di beneficiare di crediti concessionali e finanziamenti a valere sul fondo rotativo presso CDP.

In dettaglio, l'**alinea 4** - novellando l'articolo 27, comma 3, lettera *a*) - amplia la platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti provenienti da una quota del fondo rotativo. Si prevede che possano concedersi finanziamenti sotto qualsiasi forma ad imprese per la partecipazione al capitale di rischio di imprese, non più necessariamente miste, bensì anche private in Paesi partner. Si introduce anche la possibilità di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente ad imprese in Paesi partner, che non presentano un socio locale. Per la individuazione di tali Paesi non è più prevista la delibera del Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS).

Analogamente al precedente alinea, l'**alinea 5** - modificando l'articolo 27, comma 3, lettera *b*) - amplia la possibilità di finanziare con la quota del fondo rotativo investitori pubblici o privati o organizzazioni internazionali che finanzino non più solo imprese miste, ma anche imprese aventi sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei medesimi paesi partner e ne semplifica la procedura, espungendo il ruolo del CICS nello stabilire le modalità di tali finanziamenti.

Anche l'**alinea 6** - novellando l'articolo 27, comma 3, lettera *c*) - supera il riferimento alla natura mista pubblico/privata delle imprese nei Paesi partner, beneficiarie del fondo di garanzia sui di finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.

L'**alinea 7** - novellando l'articolo 27, comma 4 - sottrae al CICS, ponendola invece in capo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la competenza a stabilire, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

- a) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per le finalità di cui all'art. 27, comma 3;
- b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al richiamato comma 3 che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi partner a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile;
- c) le condizioni in base alle quali possono essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'**alinea 8** - modificando l'articolo 27, comma 5, affida alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A, mediante convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (e non più semplicemente dei crediti) di cui al richiamato articolo 27, ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) congiuntamente alla CDP.

## **Articolo 126** ***(Partecipazione italiana ad EXPO OSAKA 2025)***

**L'articolo 126** autorizza, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa necessaria a sostenere gli **adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka**.

L'Esposizione Universale di Osaka che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre del 2025 in Giappone avrà come tema "Future society for our lives". Al fine di consentire la partecipazione dell'Italia a tale Esposizione, la presente disposizione autorizza la relativa spesa, quantificata in **2 milioni** di euro per l'anno **2023**, di **15 milioni** di euro per l'anno **2024**, **25 milioni** di euro per l'anno **2025** e di **3 milioni** di euro per l'anno **2026**. Viene stabilito che si applica l'articolo 1, comma 587, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio per il 2019) che provvedeva in merito alla partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, eccetto i periodi primo e terzo riferiti a Dubai, mutuandone la disciplina essenziale dell'attività del Commissariato generale di sezione.

Com'è noto, le Esposizioni universali sono organizzate dal Bureau International des Expositions (BIE), hanno una frequenza ogni 5 anni per una durata massima di 6 mesi, sono delle mostre espositive di portata internazionale ospitate ogni volta da un Paese nel mondo. Lo scopo delle esposizioni universali è quello di promuovere il progresso industriale e tecnologico a livello globale, mettendo in mostra le ultime innovazioni tecniche e scientifiche che in qualche modo possono migliorare le condizioni di vita sociale ed economica del pianeta.

L'organismo internazionale che regola la frequenza e l'organizzazione delle esposizioni è il BIE, [Bureau International des Expositions](#), nato il 22 novembre del 1928 a Parigi da una Convenzione sottoscritta da numerose nazioni nel mondo: è un'organizzazione intergovernativa che ha sede a Parigi. Oggi il BIE conta un numero di ben 170 Stati e organismi membri. Nella Convenzione, che viene costantemente aggiornata sono espressi i criteri e le regole di organizzazione che ogni esposizione universale deve assumere, i rapporti di partecipazione tra gli Stati membri e sono indicati gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Sempre all'interno della convenzione del 1928, entrata ufficialmente in vigore nel 1931, vengono elencate le caratteristiche che un'Esposizione deve avere.

La partecipazione italiana a Expo Osaka 2025 è un impegno internazionale assunto dall'Italia, in conseguenza dei significativi rapporti col Giappone e dell'avvenuta presentazione della candidatura del nostro Paese ad ospitare a Roma la successiva edizione del 2030.

L'adesione impone adempimenti di carattere amministrativo e finanziario di pronta attuazione, a partire dalla nomina di un Commissario generale di sezione che, secondo le norme del BIE, è la figura incaricata di porre in essere tutte le attività necessarie ad assicurare la partecipazione all'esposizione e a cui compete, tra le altre cose, la presentazione del "Theme Statement" e la successiva predisposizione degli adempimenti.

Della disciplina di cui all'articolo 1, comma 587, della richiamata legge di bilancio per il 2019, vengono mutate le disposizioni secondo cui la composizione ed organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, di concerto con i Ministri degli Affari esteri e dell'Economia, prevedendo un massimo di 17 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, oltre al Commissario generale di sezione e al personale appartenente alla P.A., con esclusione del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Si dispone del compenso spettante al Commissario generale e di quello dei dipendenti di amministrazioni pubbliche: gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale della P.A. collocato fuori ruolo, in comando o distaccato presso il

Commissariato restano a carico delle amministrazioni di provenienza. I contratti di lavoro flessibile previsti possono essere prorogati, anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente, fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale di sezione. Alle attività all'estero del Commissariato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'art. 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#). Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di presidente, da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

### **Articolo 127, comma 1 (Conto speciale CEDU)**

L'**articolo 127, comma 1**, autorizza la spesa di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022 a favore del Conto speciale della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la disposizione definisce il contributo finanziario dello Stato italiano al Conto speciale della Corte europea dei diritti dell'uomo, con la finalità di ridurre i casi pendenti dinanzi alla Corte che interessano l'Italia, alla luce della necessità di implementazione delle misure atte a garantire una celere definizione dei giudizi pendenti e dell'arretrato.

**La Corte europea dei diritti dell'uomo** è un organo giurisdizionale internazionale indipendente, fondato nel 1957 a Strasburgo, il cui compito è quello di giudicare in merito alle violazioni della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Già a partire dalla Conferenza dei Ministri della Giustizia, riunitisi ad Interlaken del 2010, è stata richiamata l'attenzione sull'alto numero dei ricorsi presentati davanti alla Corte e il crescente ritardo nel loro esame, cui si diede una prima risposta con l'adozione di misure volte ad aumentare l'efficienza e affrontare il numero dei ricorsi chiaramente irricevibili pendenti dinanzi alla Corte. Al fine di poter smaltire l'arretrato e affrontare il crescente numero di ricorsi sono apparse necessarie risorse aggiuntive in termini di personale. A tal fine, alla metà del 2012, è stato **creato un conto speciale della Corte europea** sul quale gli Stati membri versano contributi volontari.

Secondo quanto riportato nella [Relazione al Parlamento](#) sull'esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano riguardante il 2019 e trasmessa alle Camere il 29 dicembre 2020 ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, il contenzioso nei riguardi del nostro Paese evidenzia **significativi progressi nella riduzione del carico pendente**: alla fine del 2019, si registravano **3.050 ricorsi pendenti, a fronte dei 4.050 ricorsi pendenti del 2018 e dei 4.665 ricorsi pendenti del 2017**. Il documento sottolinea gli effetti decongestionanti sul volume complessivo delle pendenze a carico dell'Italia, ma rileva al contempo come **il carico di lavoro della Corte europea relativo all'Italia rimanga ancora consistente**, rappresentando il 5% del totale.

### **Articolo 127, commi 2-5 (Partecipazione dell'Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale)**



I commi in esame dettano disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica.

Il **comma 2**, autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito nei limiti di **1 miliardo di diritti speciali di prelievo** da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale (FMI), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, fermi restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-*sexies*, del decreto-legge n. 244 del 2016, nonché l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge n. 178 del 2020, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito.

I **diritti speciali di prelievo** (in inglese *Special Drawing Rights*, SDRs) costituiscono un'attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta. L'art. 13, comma 6-*sexies* del [decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#) – recante proroga e definizione di termini - convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, **proroga l'autorizzazione alla Banca d'Italia riguardante la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei Paesi più poveri**. A tale fine la Banca centrale è autorizzata a concedere un prestito nei limiti di 400 milioni di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il richiamato *Poverty Reduction and Growth Trust* (PRGT), secondo le modalità concordate tra il FMI, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

Il nostro Paese Italia ha sottoscritto un altro accordo di prestito con il FMI, autorizzato [dall'art. 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178](#), che consente di erogare al FMI fino a un miliardo di DSP. Data l'evoluzione del quadro sanitario globale e delle conseguenze economiche e sociali dovute alla pandemia COVID-19, soprattutto nei paesi più poveri, nel corso del 2021 il FMI ha dato seguito alle indicazioni ricevute dai propri azionisti, allocando a tutti i paesi membri risorse finanziarie sotto forma di nuovi DSP per un ammontare complessivo equivalente a 650 miliardi di dollari statunitensi, con l'intento di sostenere la domanda globale di liquidità. In tale contesto, sulla scorta delle indicazioni ricevute dalle economie avanzate, e in particolare dai G7, il FMI ha proposto ai paesi con una posizione finanziaria solida di utilizzare parte dei DSP a loro allocati a favore di un ulteriore rafforzamento del PRGT.

Il **PRGT** è lo sportello del FMI per l'assistenza finanziaria ai paesi più poveri (*low-income countries*, LICs). Tale assistenza si fonda su strumenti che hanno per obiettivo, oltre alla stabilità macroeconomica, anche la riduzione della povertà e sono — per questa ragione — offerti ai paesi debitori a condizioni “concessionali”, ovvero con termini più favorevoli degli strumenti di prestito ordinari. Il PRGT è finanziato dai paesi donatori con risorse a prestito (*loan accounts*) e a dono (*subsidy accounts*); è la combinazione di queste due tipologie di risorse che permette al FMI di erogare l'assistenza “concessionale” ai LICs. L'Italia ha costantemente contribuito ad entrambe le tipologie di risorse. I prestiti sono stati erogati in base ad accordi tra il FMI e la Banca d'Italia e sono coperti dalla garanzia dello Stato sul rimborso del capitale e sugli interessi maturati, mentre l'erogazione dei doni avviene per il tramite della Banca d'Italia a valere su risorse del Bilancio dello Stato.

Il **comma 3** autorizza inoltre la Banca d'Italia, nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 2, la concessione di risorse a titolo di dono al FMI nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di diritti speciali di prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo, da effettuarsi in ciascun anno dal 2022 al 2026. A tale fine è istituito un fondo, nell'ambito

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, **con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.

Il **comma 4** che il prestito di cui al comma 2 sia assistito da una **garanzia dello Stato tato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati**. Gli oneri correlati a tale garanzia sono coperti mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 5** autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al FMI ed utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC).

**L'HIPC**, è un programma promosso nel 1996, congiuntamente dal FMI e dalla Banca mondiale.

L'Iniziativa ha lo scopo di aiutare i paesi più poveri del mondo portando il loro debito pubblico a un livello sostenibile, sotto la condizione che i loro governi dimostrino di raggiungere determinati livelli di efficienza nella lotta alla povertà.

## **Articolo 147**

### ***(Candidatura Roma Expo 2030)***

L'**articolo 147** istituisce un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030.

La disposizione istituisce nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, **un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022** e di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Tale fondo è finalizzato alle attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare **l'Esposizione universale internazionale del 2030**.

La candidatura ad ospitare l'Esposizione Universale del 2030 è stata comunicata il 28 settembre scorso dal Presidente del Consiglio dei ministri in una lettera inviata ai candidati a Sindaco di Roma Capitale. Il 24 giugno scorso, i principali candidati per il Campidoglio aveva condiviso una lettera indirizzata al premier per chiedergli di proporre la Capitale come sede per dell'Expo 2030.

## **Articolo 154**

### ***(Fondo Clima)***

L'**articolo 154** istituisce un **Fondo italiano per il clima**, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. Finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e

pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di **clima e tutela ambientale** ai quali l'Italia ha aderito. Gli interventi del Fondo saranno destinati *in primis* ai Paesi individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo OCSE-DAC, in maniera altresì coerente con la politica estera italiana. Tra le attività consentite al Fondo (assunzione di capitale di rischio e erogazione di finanziamenti, diretti o indiretti) rileva l'erogazione di garanzie su finanziamenti concessi da soggetti terzi autorizzati all'esercizio del credito, assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo. Il Gestore del Fondo è individuato in **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**; due organi interministeriali (Comitato di indirizzo e Comitato direttivo) ne assicureranno la *governance*.

L'articolo in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il **Fondo italiano per il clima**.

La relazione illustrativa chiarisce che tale strumento contribuirà al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia al livello internazionale e a incrementare le risorse finanziarie destinate a iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico. Nel contesto della COP 21 (Conferenza di Parigi sul clima del 2015), infatti, i principali Paesi industrializzati - e tra essi l'Italia - hanno assunto l'impegno collettivo, da raggiungere entro il 2020, di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno verso iniziative di finanza per il clima a favore di Paesi in via di sviluppo. Le risorse effettivamente messe a disposizione dall'Italia nel periodo 2015-2018 si sono tuttavia attestate su valori inferiori rispetto agli impegni assunti, risultando mediamente pari a circa 500 milioni di dollari all'anno, né sono stati sinora annunciati ulteriori impegni per il periodo successivo al 2020.

Il **comma 1** specifica che si tratterà di un fondo rotativo con una dotazione pari a:

- **840 milioni** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026
- e di **40 milioni** di euro a partire dal 2027.

Il **comma 9** aggiunge che tale dotazione può essere incrementata con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su **risorse europee o internazionali**. I relativi finanziamenti dovranno essere preliminarmente versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai fini della costituzione di sezioni speciali.

Si ricorda che il "[fondo rotativo](#)" è definito come uno strumento finanziario di sostegno alimentato dallo stanziamento di risorse pubbliche e dal rientro delle somme restituite dalle imprese che ne hanno beneficiato. Così, nel momento in cui il beneficiario comincia a restituire il finanziamento ricevuto il Fondo medesimo si rigenera grazie alle somme di ritorno.

La relazione tecnica rileva che l'introduzione di tale Fondo consenta di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche nazionali, in linea con le *best practice* di altri Paesi europei, dotando l'Italia di un meccanismo di intervento analogo a quelli utilizzati dalle *Development Finance Institution* (DFI) di tali Paesi, evidenziando come, nel quadro di tali meccanismi, le risorse pubbliche permettano di intervenire in un'ottica di addizionalità, catalizzando anche capitali privati in quei contesti in cui altrimenti il mercato non indirizzerebbe le proprie risorse e incrementando in tal modo le risorse complessivamente destinate al raggiungimento degli obiettivi fissati nell'ambito degli accordi internazionali sul clima.

I relativi fondi - prosegue il **comma 1** - saranno destinati al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito.

## • Accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale

I principali **accordi internazionali** di cui l'Italia è parte sono i seguenti:

- 1) l'[Accordo di Parigi](#), sottoscritto nel dicembre 2015 da 190 parti contraenti. Stabilisce un quadro globale per evitare pericolosi cambiamenti climatici. Ha posto l'ambizioso obiettivo di contenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali entro fine secolo, limite massimo oltre il quale si ritiene che l'impatto delle temperature si tradurrebbe in gravi danni per gli abitanti e l'ecosistema del pianeta
- 2) l'[Agenda 2030](#) delle Nazioni Unite. Si tratta di un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Essa ingloba 17 [obiettivi per lo sviluppo sostenibile](#), tra cui "assumere azioni urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze" ([obiettivo 13](#)) e l'[obiettivo 15](#), relativo a biodiversità, foreste e desertificazione.

A livello europeo, invece, rileva il [Green deal](#), programma per una **nuova crescita sostenibile** dell'Unione europea, finalizzato a rendere l'Europa il primo **continente a impatto climatico zero entro il 2050** ed a raggiungere l'**obiettivo collettivo** di una **riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55% entro il 2030** rispetto ai livelli del 1990. Al fine di realizzare tale traguardo, la Commissione europea ha presentato il 14 luglio 2021 una serie di proposte, in cui si rivede e si aggiorna la normativa dell'UE perché essa sia in linea con gli obiettivi climatici concordati (cd. [pacchetto "pronti per il 55 per cento"](#), *Fit for 55*)<sup>8</sup>.

Per il **finanziamento** del *Green deal* sono state messe a disposizione specifiche risorse all'interno di "Next Generation EU" (NGEU)<sup>9</sup>. In particolare, il 37 per cento delle risorse complessivamente richieste dagli Stati membri nei rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza<sup>10</sup> è dedicato a interventi di contrasto al cambiamento climatico. Specifiche risorse sono poi disponibili all'interno del [Fondo speciale per una transizione giusta](#), focalizzato al sostegno delle attività che più di altre risentiranno negativamente dell'impatto di tale transizione, con una dotazione di 17,5 miliardi di euro.

Le condizioni, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo saranno stabiliti con uno o più **decreti** del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia delle finanze.

In ogni caso, si specifica già che gli **interventi del Fondo** saranno realizzati:

- 1) in conformità con le finalità e i principi ispiratori della **legge 11 agosto 2014, n. 125**.
  - La [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), recante "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo", ha adeguato la normativa italiana ai principi e agli orientamenti emersi nella Comunità internazionale sulle problematiche dell'aiuto allo sviluppo nel corso degli ultimi venti anni. L'articolo 1 della legge, nel descriverne l'oggetto e le finalità, stabilisce che la cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace" si ispira

<sup>8</sup> Per dettagli sul pacchetto "*Fit for 55*" si rinvia al Dossier, predisposto congiuntamente dai Servizi di documentazione del Senato della repubblica e della Camera dei deputati, "Incontro dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei dei Parlamenti nazionali con la Commissaria europea per l'energia, Kadri Simson", Novembre 2021 ([n. 140/DE](#)).

<sup>9</sup> Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione dei vari atti di cui è composto si rinvia al Dossier del Servizio studi del Senato della Repubblica "[L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027](#)" (106/DE), dicembre 2020.

<sup>10</sup> Per dettagli sul testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano si rinvia al [Dossier](#) predisposto dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera. Per maggiori informazioni, si rinvia al sito Internet [Italia domani](#).

ai principi della Carta delle Nazioni Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all'articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato". Il comma 2 ne enumera gli obiettivi fondamentali, che sono volti a: sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo sostenibile; tutelare e affermare i diritti umani, la dignità dell'individuo, l'uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto; prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di riconciliazione, di stabilizzazione post-conflitto, di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche"<sup>11</sup>;

- 2) in conformità con gli indirizzi della **politica estera italiana**.
  - L'articolo 1 della citata [legge 11 agosto 2014, n. 125](#) specifica, del resto, che la cooperazione allo sviluppo "è parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia";
- 3) a favore dei **Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal** Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (**OCSE-DAC**).

#### • Il Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE

All'interno dell'[Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico](#) è operativo il [Comitato di aiuto allo sviluppo](#), composto di trenta componenti, tra cui l'Italia e l'Unione europea. Il Comitato promuove la cooperazione allo sviluppo ed altre politiche rilevanti per contribuire all'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il suo mandato comprende azioni per: una crescita sostenuta, sostenibile e inclusiva; lo sradicamento della povertà; il miglioramento delle condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo; un futuro in cui nessun Paese dipenderà dagli aiuti esterni. Tra le attività del Comitato rilevano il monitoraggio dell'assistenza ufficiale allo sviluppo, l'adozione di *standard* ufficiali di cooperazione e la conduzione di valutazioni paritetiche.

Il Comitato adotta e rivede ogni tre anni una [lista](#) ufficiale di tutti i paesi e territori idonei a ricevere assistenza ufficiale allo sviluppo. Comprende paesi a basso e medio reddito, quantificato sulla base del prodotto interno lordo *pro capite* calcolato dalla banca mondiale, assieme ai paesi meno sviluppati (*least developed countries*, LDCs) quali definiti dalle [Nazioni Unite](#). Sono esclusi i membri del G8, gli Stati membri dell'Unione europea e quelli per i quali è stata stabilita la data di accessione all'UE.

La lista per il 2021 è disponibile sul [sito](#) dell'OCSE. La prossima revisione è prevista nel 2023.

**Ulteriori Paesi beneficiari** potranno essere individuati con **decreto del Ministro della transizione ecologica e del Ministro degli affari esteri** e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sempre in maniera coerente con gli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientali sottoscritti dall'Italia.

Le possibili azioni che può intraprendere il Fondo sono elencate al **comma 2**:

- 1) assumere **capitale di rischio** mediante fondi di investimento, fondi di fondi o capitale di debito (**lettera a**);
- 2) erogare **finanziamenti indiretti** mediante istituzioni finanziarie, anche europee, multinazionali e sovranazionali o fondi multilaterali di sviluppo (**lettera b**);

---

<sup>11</sup> Per maggiori dettagli si rinvia all'approfondimento, sul sito Internet della Camera dei deputati, "[Il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo](#)", settembre 2021.

- 3) erogare **finanziamenti diretti** di iniziative e programmi ad elevato impatto, sulla base della definizione da adottare a cura del Comitato di indirizzo di cui al successivo comma 8 (**lettera c**).

Per le operazioni finanziarie differenti da quelle sopra elencate, la **lettera d**) autorizza il Fondo a erogare **garanzie su finanziamenti concessi da soggetti terzi** autorizzati all'esercizio del credito. Per le garanzie è stabilito il limite massimo del 50 per cento dell'importo finanziato, per un importo massimo a sua volta non eccedente il 50 per cento delle risorse stanziato dal già illustrato comma 1.

La relazione illustrativa chiarisce che si vuole tutelare l' "esigenza di garantire la sussistenza del rapporto trilaterale garante/garantito/beneficiario". Si vuole dunque evitare una sovrapposizione tra soggetto garantito e soggetto garante, realizzando uno schema in cui il Fondo sarebbe tanto erogatore dell'operazione finanziaria (e quindi creditore) quanto garante della stessa.

La garanzia dovrà essere a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale (ai fini della migliore mitigazione del rischio). A copertura delle perdite attese Cassa Depositi e Prestiti SpA - indicato come Gestore del Fondo dal successivo **comma 5** - è incaricata di istituire, con parte delle risorse di cui al comma 1, un apposito **fondo di accantonamento**, a cui affluiranno i premi versati al Fondo medesimo a fronte del rilascio delle garanzie.

Le obbligazioni assunte dal Fondo sono assistite dalla **garanzia dello Stato** quale garanzia **di ultima istanza**, operante in caso di accertata insolvenza del Fondo in relazione agli impegni assunti. Essa opererà "limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti già effettuati dallo stesso"; è escluso che possano farvi ricorso diretto i beneficiari degli interventi.

Viene precisato che la garanzia deve essere riportata nell'elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, come prescritto dall'articolo 31 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) ("Legge di contabilità e finanza pubblica).

Le modalità di **escussione** della garanzia saranno stabilite da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della transizione ecologica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Per l'avvio sarà preliminarmente necessario l'accertamento dell'incapienza del Fondo da parte di Cassa depositi e prestiti.

Si evidenzia che le garanzie sono erogate a **condizioni di mercato**, conformemente alla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli **aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**.

• **Comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**

L'articolo 107 del [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (già 87 del Trattato sulla Comunità europea) prevede che - salvo deroghe contemplate dai trattati - sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Procedo poi a elencare gli aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio quelli a carattere sociale, destinati a ovviare a danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali) e quelli la cui compatibilità è subordinata a determinate condizioni.

L'articolo 108 (*ex* articolo 88 del TCE) statuisce che la Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti e disciplina la procedura in caso di aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno: decisione della Commissione che l'aiuto debba essere soppresso o modificato; fissazione di un termine; possibilità di ricorso diretto alla Corte di giustizia dell'Unione

europea nel caso in cui il termine sia disatteso. Circostanze eccezionali possono determinare la decisione, da assumersi all'unanimità da parte del Consiglio su richiesta di uno Stato membro, che un aiuto debba considerarsi compatibile con il mercato interno.

Con specifico riferimento **agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie**, nel 2008 la Commissione europea ha pubblicato la [Comunicazione](#) sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea sugli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie. Il testo specifica preliminarmente che possono costituire **aiuti statali** sia le garanzie prestate direttamente dalle autorità centrali, regionali o locali, sia quelle conferite mediante risorse statali da organismi controllati dallo Stato (ad esempio imprese) ed imputabili alle autorità pubbliche. L'eventuale aiuto deve considerarsi concesso nel momento in cui viene prestata la garanzia e non quando questa venga fatta valere o il garante provveda al pagamento. Infatti il beneficio derivante dalla garanzia risiede nel fatto che il relativo rischio viene assunto dallo Stato; l'eventuale rinuncia, totale o parziale, al premio che remunera il rischio determina una perdita di risorse per lo Stato e, nel contempo, un beneficio per l'impresa.

Per determinare se ricorra o meno un aiuto di Stato - prosegue la Comunicazione - la Commissione basa la propria valutazione sul **principio dell'investitore operante in un'economia di mercato**, tenendo conto delle possibilità effettive per l'impresa beneficiaria di ottenere risorse finanziarie equivalenti ricorrendo al mercato dei capitali. **Non si configura quindi "aiuto di Stato" qualora venga messa a disposizione una nuova fonte di finanziamento a condizioni che sarebbero accettabili per un operatore privato** operante in circostanze normali di economia di mercato.

Viene delineata la distinzione tra "**regime di garanzia**" ("qualsiasi atto normativo sulla base del quale, senza che siano richieste ulteriori misure di attuazione, le garanzie possono essere fornite alle imprese che rispettano determinate condizioni relative a durata, importo, operazione sottostante, tipo o dimensioni delle imprese") e "**atto di garanzia ad hoc**", ovvero qualsiasi garanzia fornita a un'impresa senza essere stata concessa sulla base di un regime generale.

Con specifico riferimento ai **regimi di garanzia**, si esclude la presenza di un aiuto di Stato qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

- 1) **esclusione** dei mutuatari che si trovano in **difficoltà finanziarie** (si ricorda che il "mutuatario" viene definito come il beneficiario principale della garanzia mentre il "mutuante" è l'organismo il cui rischio viene ridotto mediante la garanzia statale);
- 2) **misurabilità** delle garanzie al momento della concessione, riguardando operazioni finanziarie specifiche, per un importo massimo fisso e un periodo limitato;
- 3) **importo massimo della garanzia** pari all'80 per cento di ciascun prestito, o altra obbligazione finanziaria, in essere;
- 4) **natura di auto-finanziamento del regime e adeguato orientamento al rischio**, di modo che i premi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso;
- 5) **revisione almeno annuale** dell'adeguatezza del livello dei premi sulla base del tasso effettivo di perdita del regime;
- 6) **copertura**, con i premi applicati, **dei normali rischi** inerenti alla concessione della garanzia, alle spese amministrative e alla remunerazione annua del capitale;
- 7) previsione di **condizioni trasparenti** alle quali saranno concesse le future garanzie.

Un regime particolare è previsto per le garanzie concesse alle piccole e medie imprese (PMI).

Un **aiuto di Stato** si configura invece qualora una garanzia non rispetti il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato. In tal caso l'elemento di aiuto va quantificato per verificarne la compatibilità con il diritto dell'Unione. La Commissione europea ritiene, in linea generale, che l'elemento dell'aiuto di Stato sarà **quantificabile nella differenza tra il prezzo di mercato adeguato della garanzia e quello realmente pagato per tale misura**. La Commissione anticipa che, nell'esaminare la compatibilità degli aiuti con il mercato comune, terrà conto, in particolare, dell'intensità degli aiuti, delle caratteristiche dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. Preannuncia inoltre che le garanzie saranno giudicate ammissibili solo se la loro attivazione sarà contrattualmente

subordinata a condizioni specifiche, convenute tra le parti al momento della concessione. Gli Stati membri saranno tenuti a presentare alla Commissione europea **relazioni sui regimi di garanzia** contenenti aiuti "almeno alla fine della vigenza del regime di garanzia e per la notifica di un regime modificato". Il contenuto delle relazioni è disciplinato nel dettaglio, dovendo esse comprendere informazioni relative almeno a:

- 1) numero e importo delle garanzie, emesse e in essere alla fine del periodo;
- 2) numero e valore delle garanzie attivate per inadempimento su base annua;
- 3) entrate annue, specificandone la provenienza (premi, recuperi, ecc);
- 4) spese annue, anch'esse dettagliate per natura;
- 5) avanzo o *deficit*, annuo e accumulato dall'inizio del regime.

Si rileva che dal 19 marzo 2020 è inoltre in vigore un [Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19](#), con il quale si è cercato di fronteggiare le difficoltà derivanti dalla crisi pandemica. Del quadro temporaneo la Commissione europea ha recentemente proposto la [proroga fino al 30 giugno 2022](#) nel tentativo di garantire che le imprese che risentono ancora degli effetti della crisi non siano improvvisamente private del sostegno necessario, consentendo invece un'eliminazione graduale e coordinata delle misure di aiuto.

Il **comma 3** stabilisce che una quota del fondo, pari a non più di 40 milioni di euro a partire dal 2022, è destinata:

- 1) all'erogazione di misure a fondo perduto;
- 2) agli oneri e alle spese di gestione in carico al Fondo.

L'intervento in co-finanziamento con istituzioni finanziarie europee, multinazionali e sovranazionali e con fondi multilaterali di sviluppo è consentito dal **comma 4**.

Il **comma 5** disciplina la relazione con **Cassa depositi e prestiti SpA**, regolata da apposita Convenzione, da stipulare con il Ministero della transizione ecologica. La Convenzione disciplinerà:

- 1) l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attività elaborato dal Comitato di indirizzo, per dettagli sul quale si rinvia all'illustrazione del successivo comma 8;
- 2) gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo.

Da un punto di vista operativo, Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad aprire un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Sempre con riferimento alle funzioni di Cassa Depositi e prestiti, vengono inoltre apportate le seguenti modifiche all'articolo 5 ("Trasformazione della cassa depositi e prestiti in società per azioni") del [decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 \("Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici"\)](#):

- 1) la possibilità erogare finanziamenti (a Stato, regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico) anche per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e tutela ambientale a cui l'Italia ha aderito (**comma 7**). Mediante tale modifica - evidenzia la relazione illustrativa - a Cassa depositi e Prestiti si consente di utilizzare in modo permanente le proprie risorse a favore di interventi sul clima, "anche in modo autonomo rispetto all'operatività del fondo";
- 2) la possibilità di realizzare interventi di finanziamento - inclusa l'assunzione di capitale di rischio e di debito, e di co-finanziamento di singole iniziative - ricorrendo ai fondi della gestione separata previsti dall'articolo 5, comma 8, del [decreto-legge n. 269/2003](#) (**comma 6**). Tale utilizzo ha la finalità di "contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo, affiancandone l'operatività e potenziandone la capacità di impatto".
  - L'articolo 5, comma 8, del [decreto-legge n. 269/2003](#) stabilisce che nelle sue attività di finanziamento a enti pubblici Cassa depositi e prestiti istituisce un sistema separato ai soli



fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico.

Il **comma 8** delinea la *governance* del Fondo, istituendo:

- 1) un **Comitato di indirizzo**, che definisce l'orientamento strategico e le priorità di investimento del Fondo. Ne delibera, su proposta di Cassa depositi e prestiti, il **piano di attività**, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle diverse modalità di intervento illustrate al comma 2. Ciò include l'apposizione di eventuali limiti per aree geografiche e categorie di paesi e per interventi effettuati a favore di, o aventi come intermediari, soggetti privati.
  - E' presieduto dal Ministro per la transizione ecologica o un suo delegato e composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Le modalità di funzionamento saranno stabilite con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;
- 2) un **Comitato direttivo**, che delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo, su proposta di Cassa Depositi e Prestiti e previo parere del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
  - Il **Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo** è istituito dall'articolo 21 della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#). A tale organo è riservata l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) di valore superiore a 2 milioni di euro, essendo comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Definisce inoltre la programmazione annuale, con riferimento a Paesi ed aree di intervento, e delibera ulteriori iniziative da finanziare. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal viceministro della cooperazione allo sviluppo, ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'AICS. Vi partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza.
  - La composizione e il funzionamento del Comitato direttivo saranno stabilite con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Una Segreteria è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo di Cassa depositi e prestiti.

E' specificato espressamente che entrambi i **Comitati non dovranno determinare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica e che ai loro componenti non saranno destinati compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, comunque denominati.

## Sezione II

### 2.1 La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (A.S. 2448 è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità) - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

### ***1. Le unità di voto parlamentare***

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 2, L. 196), le **unità di voto** sono individuate:

a) per le **entrate**, con riferimento alla **tipologia**;

b) per le **spese**, con riferimento ai **programmi**, intesi quali aggregati di **spesa con finalità omogenea** diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle **missioni**, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2022 conferma la struttura dello scorso esercizio, con **34 missioni**, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e **182 programmi di spesa**, che costituiscono le **unità di voto parlamentare**, con l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti **dell'unità di voto**, essa deve indicare:

- l'ammontare presunto dei **residui** attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (**competenza**) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (**cassa**), **nell'anno** cui il bilancio si riferisce;
- le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all'anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

**Soltanto le previsioni del primo anno** costituiscono, tuttavia, limite alle **autorizzazioni di impegno e pagamento**.

## **2.2 Lo Stato di previsione del MAECI (tabella 6)**

Nella **Nota integrativa** che accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le **priorità<sup>12</sup> dell'azione amministrativa del Ministero**, come indicate dal Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

---

<sup>12</sup> Le priorità politiche sono:

- Unione Europea

## *Le spese del MAECI autorizzate per gli anni 2022-2024*

Nella sezione II, relativamente allo stato di previsione del MAECI, il DDL di bilancio 2022-2024 (A.S. 2448) autorizza **spese finali**, in termini di **competenza**, pari a **3.039 milioni di euro** nel **2022**, a **2.872** milioni di euro per il 2023 e **2.783** milioni di euro per il 2024.

Di pari importo le **spese finali** del MAECI in termini di **cassa**.

Essendo i residui pari a 58,7 milioni, **la massa spendibile** (residui più competenza) ammonta a **3.097,7 milioni di euro**.

**Sommandovi gli effetti della sezione I del DDL bilancio, le spese finali del bilancio integrato per il 2022 ammontano a 3.389, 5 milioni di euro:** infatti gli effetti della sezione I ammontano a 250 milioni, di cui 100 per gli interventi normativi relativi all'AICS e 150 milioni per il fondo per la promozione integrata, di cui rispettivamente agli artt. 125 e 12 del presente DDL.

**Lo stato di previsione del MAECI (tabella 6) per il 2022** si articola in **3 missioni** e **15 programmi** che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, **rappresentano le unità di voto parlamentare**.

La missione n. 4 *L'Italia in Europa e nel mondo* che si compone di 12 programmi assorbe la gran parte delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero, pari a **2.530,2** milioni di euro.

La missione n. 32 *Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche* si compone di due programmi ed è dotata di risorse pari a **122** milioni di euro.

La missione n. 16 *Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo* articolato in 1 sola missione (Sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy) assorbe risorse pari a **387 milioni**. **Tuttavia, sommandovi gli effetti della sezione I del DDL bilancio, gli stanziamenti del bilancio integrato per il 2022 ammontano a 537 milioni di euro**.

Nella tabella che segue vengono riportati gli stanziamenti per il 2022 **articolati per missioni e programmi**.

- 
- Sicurezza e diritti
  - Mediterraneo e Africa
  - Fenomeni migratori
  - Sfide globali
  - Aiuto allo sviluppo
  - Comunicazione
  - Riforma dell'azione amministrativa e razionalizzazione della struttura ministeriale.

(milioni di euro)

<b>MISSIONE</b>	<b>Programma</b>	<b>DLB 2022 Sez. 2</b>	<b>Effetti finanziari DLB Sez. 1</b>	<b>DLB integrato (sez. 1 + sez. 2)</b>
<b>n. 4 L'Italia in Europa e nel mondo</b>		<b>2.530,2</b>	<b>100,00</b>	<b>2630,2</b>
	4.1 Protocollo internazionale	6,7		6,7
	4.2 Cooperazione allo sviluppo	936,8	100,00	1036,8
	4.4 Cooperazione economica e relazioni internazionali	37,2		37,2
	4.6 Promozione della pace e sicurezza internazionale	463,9		463,9
	4.7 Integrazione europea	22,7		22,7
	4.8 Italiani nel mondo e politiche migratorie	105,6		105,6
	4.9 Promozione della cultura e della lingua estero	174,4		174,4
	4.12 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	108,7		108,7
	4.13 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese	646,4		646,4
	4.14 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	19,3		19,3
	4.15 Comunicazione in ambito internazionale	4,7		4,7
	4.17 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi	3,7		3,7
<b>n. 32 Servizi generali e istituzionali delle Amministrazioni pubbliche</b>		<b>122</b>		<b>122</b>
	32.2 Indirizzo politico	16,2		16,2
	32.3 Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza	105,8		105,8
<b>n. 16 Commercio internazionale</b>	16.5 Internazionalizzazione imprese e Made in Italy	<b>387,2</b>	<b>150</b>	<b>537,2</b>

## **Allegato 29 alla Tabella 6 - L'aiuto pubblico allo sviluppo**

Si ricorda che, in applicazione del comma 1 dell'art. 14 della già richiamata legge 125/2014, allo stato di previsione del MAECI, in apposito allegato (**Allegato n. 29** alla Tabella 6), “sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.”

Tuttavia, nell'Allegato sono riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, tali per cui **il totale degli stanziamenti per interventi di cooperazione allo sviluppo del MAECI per il 2022 risultano pari a 1.307,6 milioni di euro.**

Tra gli altri, si segnalano gli stanziamenti relativi alla **Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo**, raggruppati nei seguenti tre soli capitoli dello stato di previsione del MAECI:

- cap. 2021, spese per il personale: 33,17 milioni;
- cap. 2171, spese di funzionamento: 7,5 milioni;
- cap. 2185, interventi di cooperazione internazionale: 0,6 milioni;

Dall'Allegato n. 29 risultano assegnati per il 2022, nello stato di previsione del **Ministero dell'interno, 1.543,3 milioni** per interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo.

Sempre dallo stesso Allegato risultano assegnati per il 2022, nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze, 2.549,9 milioni** per aiuto allo sviluppo.

Alla luce di tali dati, tra le amministrazioni pubbliche **si confermano tra i primi erogatori dell'APS, nell'ordine, il Ministero dell'Economia e finanze, il Ministero dell'Interno e il Ministero degli Esteri e cooperazione internazionale.**

Si rammenta, inoltre, che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo nel 2022, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

- Sviluppo economico, 0,97 milioni;
- Transizione ecologica 53,3 milioni
- Istruzione, università e ricerca, 19,3 milioni;
- Infrastrutture e trasporti, 68, milioni;
- Salute, 14,7 milioni.

Il **totale degli interventi** esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo - competenza, bilancio integrato 2022 - raggiunge la somma di **5.557,3 milioni.**

## **Altri stanziamenti nello stato di previsione del MEF (Tabella 2) -Il Fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali**

La legge n. 145 del 2016 ha introdotto **una normativa di carattere generale riguardante la partecipazione italiana alle missioni internazionali** con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni ed i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse.

Ulteriori disposizioni riguardano, poi, le procedure interne in forza delle quali è possibile pervenire all'adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell'ambito delle missioni militari oltreconfine.

Ai sensi dell'articolo **4 della nuova normativa è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di bilancio, ovvero da appositi provvedimenti legislativi.

Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, **le risorse del fondo sono ripartite tra le missioni internazionali** indicate nella relazione analitica sulle missioni che entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta alle Camere, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari.

Gli schemi dei decreti, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione.

Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Nello stato di previsione – DDL di bilancio integrato 2022 - del Ministero dell'economia e delle finanze (tabella 2), al programma 5.8 sono state appostate, interamente nel cap. 3006, risorse per **1.397,5 milioni** di euro, risultanti già peraltro a legislazione vigente.